COMUNE DI BISEGNA

PROVINCIA DI L’AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N 07**

**DEL 10/02/2023**

OGGETTO: **ADEGUAMENTO INDENNITA’ AMMINISTRATORI LOCALI LEGGE DI**

 **BILANCIO 30/12/2021 N. 234**

# L’anno **DUEMILAVENTITRE**  il giorno 10 **d**el mese di **febbraio alle 17,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | . | PRES | ASS. |
| MECURI ANTONIO  | Sindaco | [x]  | [ ]  |
| DI LORENZO AMEDEO  | Vice Sindaco | [x]  | [ ]  |
| FORTE SANDRO  | Assessore | [x]  | [ ]  |

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Cesidio Falcone**

Il Vicesindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTI i commi da 583 a 587 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano: “583. A decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure

: a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

 b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

 d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

 e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

 g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

 h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

 i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

 584. In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario.”;

VISTO le indennità di funzione degli amministratori per l’anno 2022 rispettivamente nella misura di:

Sindaco € 1636,94

Vicesindaco € 260,30

Assessori € 195,22

Le suddette indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000.

 CONSIDERATO che le nuove indennità, secondo la gradualità prevista dal predetto comma 584, 1° periodo, decorrono dal 1° gennaio 2022, per espressa previsione di legge;

CONSIDERATO che ai sensi della novellata normativa sopra esposta in materia di determinazione dell’indennità spettante al Sindaco e ai componenti delle Giunte comunali sono determinati come nelle tabelle seguenti:

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incremento del 45%)

Indennità intera Sindaco € 1.893,92

Vice-Sindaco € 378,78 Assessore € 284,09

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)

 Indennità intera Sindaco € 2.025,26

Vice-Sindaco € 405,05

 Assessore € 303,79

Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)

 Indennità intera Sindaco € 2.208,00

Vice-Sindaco € 441,60

 Assessore € 331,20

 periodo, dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 1, secondo periodo, dell’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000, l’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;

VISTA la nota MEF-RGS - Prot. 1580 del 5 gennaio 2022 con la quale viene chiarito che gli adeguamenti percentuali in questione vanno riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza e che le risorse stanziate dal comma AMMINISTRATORI INDENNITA’ INTERA Sindaco € 1.636,94 Vice-Sindaco € 260,30 Assessore € 195,22 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione in esame sono coerenti con l’applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell’anno 2024;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 5 del 5 giugno 2000 con la quale si chiarisce che l’applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite dal D.M. n. 119/2000 è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione e qualora gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal D.M. n. 119/2000, attese le implicazioni d'ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti;

CONSIDERATO che dalla nota di lettura del Senato della Repubblica del DDL Legge di Bilancio 2022 si rileva che la quantificazione del fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione in argomento, di cui al richiamato comma 587, è calcolata considerando la sola maggiore spesa quantificata secondo la gradualità di cui al ridetto comma 584, 1° periodo, e non tiene conto dell’IRAP che resta a carico dell’Ente;

 DATO ATTO che la popolazione risultante dall’ultimo censimento ufficiale del Comune di San Daniele Po è pari a n. 1.280 abitanti;

RITENUTO pertanto necessario conformarsi alle richiamate disposizioni della Legge di Bilancio 2022, andando ad adeguare le indennità di funzione degli Amministratori comunali in oggetto, nelle misure di cui al 1° periodo del citato comma 584, con la corresponsione, nella integrale misura prevista dal ridetto comma 583, a partire dal 2024, coerentemente con gli strumenti di programmazione dell’ente e con le risorse di bilancio disponibili, non anticipando l’entrata a regime ordinariamente prevista a decorrere dal 2024;

 PRECISATO che le indennità oggetto della presente determinazione sono da intendersi al lordo di ogni ritenuta di legge;

VISTI: - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - il decreto del Ministro dell’Interno 4 aprile 2000 n. 119 - l’art. 57-quater, comma 2, del D.L. n. 124/2019; - lo Statuto Comunale - il regolamento comunale di contabilità;

 ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, d.lgs.267/2000 e s.m.i. di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., di regolarità contabile; ALL’UNANIMITA’ di voti favorevoli, resi nelle forme di legge:

Con voti unanimi

**D E L I B E R A**

1.DI DETERMINARE, per le motivazioni in premessa, con decorrenza 1° gennaio 2023, l’indennità di funzione mensile lorda del Sindaco nella misura prevista dal comma 583 dell’art. 1 della Legge n. 234/2022, secondo la gradualità stabilita dal 1° periodo del citato comma 584 e 585, nelle seguenti misure mensili

**Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (incremento del 45%)**

Indennità intera Sindaco € 1.893,92

Vice-Sindaco 20% € 378,78

 Assessore 15% € 284,09

**Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (incremento del 68%)**

Indennità intera Sindaco € 2.025,26

 Vice-Sindaco 20% € 405,05

Assessore 15% € 303,79

**Dal 1° gennaio 2024 (incremento del 100%)**

 Indennità intera Sindaco € 2.208,00

Vice-Sindaco € 441,60

 Assessore € 331,2

2. DI DARE ATTO che la maggiore spesa sarà finanziata con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 ad esclusione dell’IRAP che resta a carico dell’ente e che troverà adeguata copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2022/2024 in fase di approvazione;

3. DI DARE ATTO altresì: - che le suddette indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000. - che gli importi corrisposti saranno assoggettati al trattamento fiscale vigente al momento della liquidazione degli stessi; - che la suddetta spesa verrà imputata all’apposito capitolo dei rispettivi Bilanci di previsione;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari conseguenti alla presente deliberazione;

. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

# Letto, confermato e sottoscritto ILSINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Antonio Mercuri

#  F.to Dott. Cesidio FALCONE

Si attesta che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.bisegna.aq.it per 15 giorni consecutivi a partire dal **05/05/2023** , ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 ed art.32, comma 1, della L.n.69/2009.

Bisegna, **05/05/2023**

 ILSEGRETARIO COMUNALE

 F.to Dr. Cesidio FALCONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione

* è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno **10/02/2023**
* (art.134, co.4 D.Lgs. 267/2000);
* è divenuta esecutiva il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, perché decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione (art.134, co.3 D.Lgs.267/2000).

Bisegna**, 05/05/2023**

 ILSEGRETARIO COMUNALE

 F.to Dr. Cesidio FALCONE

**PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

F.to Dr. Cesidio FALCONE

**PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.**

Per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. 267/2000,

Si esprime parere FAVOREVOLE.

F.to Dr. Cesidio FALCONE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Bisegna**, 05/05/2023**

 ILSEGRETARIO COMUNALE

 Dr. Cesidio FALCONE